TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio esecuzioni

Il giudice delle esecuzioni

considerato che in occasione delle recenti <u>vendite mobiliari delegate all'IVG</u> sono state depositate istanze di rinvio e/o di sospensione nell'imminenza della data fissata per la vendita, con l'effetto di rendere inutili gli adempimenti pubblicitari, frustrare le aspettative dei partecipanti alla gara, causare disservizi per la evidente necessità della cancelleria e del giudice di provvedere con urgenza;

considerato che sia l'stanza di rinvio che quella di sospensione sono disciplinate dal codice di procedura civile e che pertanto a tale normativa occorre strettamente attenersi

raccomanda l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- L'istanza di rinvio della vendita mobiliare già fissata non sarà presa in considerazione in quanto, ai sensi dell'art 161 disp att cpc essa il rinvio è possibile, ricorrendo le condizioni previste dalla citata norma, solo per le vendite immobiliari.
- 2.) L'istanza di sospensione volontaria ex art 624 bis cpc, tendendo a contemperare la necessità pratica di concordare ed attuare piani stragiudiziali di rientro dei crediti con il principio di concentrazione delle attività di procedura e di economia processuale in genere, sarà presa in considerazione solo se depositata telematicamente 10 gg prima della data di vendita fissata come da provvedimento di delega all'IVG.

Si comunichi

Cuneo 21.3,2016

Il giudice dell'esecuzione

Dr.ssa/Natlalia Figrello_

TRIBUNALE DI CUNEO

Depositato in Cancelleria 000 16

L FUNZIONARIO GIUDIZIARIU
Dott.ssa Carmela I a Macchia